

L'adeguamento delle chiese secondo la riforma liturgica

NOTA PASTORALE

I TESTI DI RIFERIMENTO

NORMATIVA LITURGICA, CANONICA, CIVILE E CONCORDATARIA

A. NORMATIVA LITURGICA

Costituzione conciliare sulla sacra liturgia
Sacrosanctum Concilium
SC 122-129

L'arte sacra e la sacra suppellettile

122. Fra le più nobili attività dell'ingegno umano sono annoverate, a pieno titolo, le arti liberali, soprattutto l'arte religiosa e il suo vertice, l'arte sacra. Per loro stessa natura, queste arti tendono ad esprimere in qualche modo, nelle opere umane, l'infinita bellezza di Dio, e tanto più sono volte a lui e all'accrescimento della sua lode e della sua gloria, in quanto non hanno nessun altro intento che quello di contribuire nel miglior modo possibile a indirizzare pienamente verso Dio lo spirito dell'uomo.

Per tali motivi la santa Madre Chiesa ha sempre favorito le arti liberali, e ha sempre ricercato il loro nobile servizio, specialmente perché gli oggetti destinati al culto splendessero veramente per dignità, decoro e bellezza, segni e simboli delle realtà soprannaturali: ed ella stessa ha formato degli artisti. A riguardo, anzi, di tali arti, la Chiesa si è sempre ritenuta, a buon diritto, come arbitra, scegliendo tra le opere degli artisti quelle che rispondevano alla fede, alla pietà e alle norme religiosamente tramandate, e risultavano adatte all'uso sacro.

Con speciale sollecitudine la Chiesa si è preoccupata che la sacra suppellettile servisse con la sua dignità e bellezza al decoro del culto, ammettendo nella materia, nella forma e nell'ornamento quei cambiamenti che il progresso della tecnica ha introdotto nel corso dei secoli.

123. La Chiesa non ha mai considerato come proprio un particolare stile artistico, ma, secondo l'indole e le condizioni dei popoli e le esigenze dei vari riti, ha ammesso le forme artistiche di ogni epoca, creando così, nel corso dei secoli, un tesoro artistico da conservarsi con ogni cura. Anche l'arte contemporanea di tutti i popoli e paesi deve avere nella Chiesa libertà di espressione, purché serva con la dovuta reverenza e il dovuto onore alle esigenze degli edifici sacri e dei sacri riti. In tal modo essa potrà aggiungere la propria voce al mirabile concerto di gloria che uomini eccelsi innalzarono nei secoli passati alla fede cattolica.

124. Nel promuovere e favorire un'autentica arte sacra, gli Ordinari procurino di ricercare piuttosto una nobile bellezza che una mera sontuosità. E ciò valga anche per le vesti e gli ornamenti sacri. I vescovi abbiano cura di allontanare dalla casa di Dio e dagli altri luoghi sacri quelle opere d'arte che sono in contrasto con la fede, la morale e la pietà cristiana; che offendono il genuino senso religioso, o perché spregevoli nelle forme, o perché scadenti, mediocri o false nell'espressione artistica.

Nella costruzione poi degli edifici sacri ci si preoccupi diligentemente della loro idoneità a consentire lo svolgimento delle azioni liturgiche e la partecipazione attiva dei fedeli.

125. Si mantenga l'uso di esporre nelle chiese alla venerazione dei fedeli le immagini sacre. Tuttavia si espongano in numero moderato e nell'ordine dovuto, per non destare ammirazione nei fedeli e per non indulgere a una devozione svisata.

126. Quando si tratta di dare un giudizio sulle opere d'arte, gli Ordinari del luogo sentano il parere della Commissione diocesana di arte sacra e, se è il caso, di altre persone particolarmente competenti, come pure delle Commissioni di cui gli articoli 44, 45, 46. Una vigilanza speciale abbiano gli Ordinari nell'evitare che la sacra suppellettile o le opere preziose, che sono ornamento della casa di Dio, vengano alienate o disperse.

127. I vescovi, o direttamente o per mezzo di sacerdoti idonei, che conoscono e amano l'arte, si prendano cura degli artisti, allo scopo di formarli allo spirito dell'arte sacra e della sacra Liturgia. Si raccomanda inoltre di istituire, dove si terrà opportuno, scuole o accademie di arte sacra per la formazione degli artisti.

Tutti gli artisti, poi, che guidati dal loro talento intendono glorificare Dio nella santa Chiesa, ricordino sempre che la loro attività è in certo modo una religiosa imitazione di Dio Creatore e che le loro opere sono destinate al culto cattolico, all'edificazione, alla pietà e all'istruzione religiosa dei fedeli.

128. Si rivedano quanto prima, insieme ai libri liturgici, a norma dell'art. 25, i canoni e le disposizioni ecclesiastiche che riguardano l'allestimento e l'apparato delle cose esterne attinenti al culto sacro, e specialmente quanto riguarda la costruzione degna e appropriata degli edifici sacri, la forma e la erezione degli altari, la nobiltà, la disposizione e la sicurezza del tabernacolo eucaristico, la funzionalità e la dignità del battistero, la conveniente disposizione delle sacre immagini, della decorazione e degli ornati. Le norme che risultassero meno rispondenti alla riforma della liturgia siano corrette o abolite: quelle invece che risultassero favorevoli siano mantenute o introdotte.

A tale riguardo, soprattutto per quanto si riferisce alla materia e alla forma della sacra suppellettile e degli indumenti sacri, si concede facoltà alle assemblee episcopali delle varie regioni di fare gli adattamenti richiesti dalle necessità e dalle usanze locali, a norma dell'art. 22 della presente Costituzione.

129. I chierici, durante il corso filosofico e teologico, siano istruiti anche sulla storia e lo sviluppo dell'arte sacra, come pure sui sani principi su cui devono fondarsi le opere dell'arte sacra, in modo che siano in grado di stimare e conservare i venerabili monumenti della Chiesa e di offrire opportuni consigli agli artisti nella loro produzione d'arte.

MESSALE ROMANO

Principi e norme per l'uso del messale romano
PNMR 255-288; 311-312

Cap. V

Disposizione e arredamento delle chiese per la celebrazione della Eucaristia

I. Principi generali

(...)

255. Tutte le chiese siano solennemente dedicate o almeno benedette. Le chiese cattedrali e parrocchiali siano sempre dedicate. I fedeli, poi, tengano nel dovuto onore la chiesa cattedrale della loro diocesi e la propria chiesa parrocchiale; e considerino l'una e l'altra segno di quella Chiesa spirituale alla cui edificazione e sviluppo sono chiamati dalla loro professione cristiana.

256. Tutti coloro che sono interessati alla costruzione, al restauro e al riordinamento delle chiese, consultino la Commissione diocesana di Liturgia e Arte sacra. L'Ordinario del luogo, poi, si serva del consiglio e dell'aiuto della stessa Commissione quando si tratta di dare norme in questa materia o di approvare progetti di nuove chiese, o di definire questioni di una certa importanza.

II. Disposizione della chiesa per l'assemblea eucaristica

257. Il popolo di Dio, che si raduna, per la Messa, ha una struttura organica e gerarchica, che si esprime nei vari compiti (o ministeri) e nel diverso comportamento secondo le singole parti della celebrazione. Pertanto è necessario che la disposizione generale del luogo sacro sia tale da presentare in certo modo l'immagine dell'assemblea riunita, consentire l'ordinata e organica partecipazione di tutti e favorire il regolare svolgimento dei compiti di ciascuno.

I fedeli e la *schola* avranno un posto che renda più facile la loro partecipazione attiva.

Il sacerdote invece e i suoi ministri prenderanno posto nel presbiterio, ossia in quella parte della chiesa che manifesta il loro ministero, e in cui ognuno rispettivamente presiede all'orazione, annuncia la parola di Dio e serve all'altare.

Queste disposizioni servono ad esprimere la struttura gerarchica e la diversità dei compiti (o ministeri), ma devono anche assicurare una più profonda e organica unità, attraverso la quale si manifesti chiaramente l'unità di tutto il popolo santo.

La natura poi e la bellezza del luogo e di tutta la suppellettile devono favorire la pietà e manifestare la santità dei misteri che vengono celebrati.

III. Il presbiterio

258. Il presbiterio si deve opportunamente distinguere dalla navata della chiesa per mezzo di una elevazione, o mediante strutture e ornamenti particolari. Sia inoltre di tale ampiezza da consentire un comodo svolgimento dei sacri riti.

IV. L'altare

259. L'altare, sul quale si rende presente nei segni sacramentali il sacrificio della croce, è anche la mensa del Signore, alla quale il popolo di Dio è chiamato a partecipare quando è convocato per la Messa; l'altare è il centro dell'azione di grazie che si compie con l'Eucaristia.

260. La celebrazione dell'Eucaristia in un luogo sacro si deve compiere sopra un altare fisso o mobile; fuori del luogo sacro, invece, specie se si fa *ad modum actus*, si può compiere anche sopra un tavolo adatto, purché vi siano sempre una tovaglia e il corporale.

261. L'altare si dice "fisso" se è costruito in modo da aderire al pavimento e non poter quindi di venir rimosso; si dice invece "mobile" se lo si può trasportare.

262. Nella chiesa vi sia di norma l'altare fisso e dedicato. Sia costruito staccato dalla parete, per potervi facilmente girare intorno e celebrare rivolti verso il popolo. Sia poi collocato in modo da costituire realmente il centro verso il quale spontaneamente converga l'attenzione di tutta l'assemblea.

263. Secondo un uso e un simbolismo tradizionali nella Chiesa, la mensa dell'altare fisso sia di pietra, e più precisamente di pietra naturale. Tuttavia, a giudizio della Conferenza Episcopale, si può adoperare anche un'altra materia degna, solida e ben lavorata.

Gli stipiti però e la base per sostenere la mensa possono essere di qualsiasi materiale, purché conveniente e solido.

264. L'altare mobile può essere costruito con qualsiasi materiale di un certo pregio e solido, confacente all'uso liturgico, secondo lo stile e gli usi locali delle diverse regioni.

265. Gli altari, sia fissi che mobili, si dedicano secondo il Rito descritto nei libri liturgici; tuttavia gli altari mobili possono essere soltanto benedetti. Non vi è alcun obbligo di inserire la pietra consacrata nell'altare mobile o nel tavolo sul quale si compie la celebrazione fuori del luogo sacro (cf n. 260).

266. Si mantenga l'uso di collocare sotto l'altare da dedicare le reliquie dei santi, anche se non martiri. Però si curi di verificare l'autenticità di tali reliquie.

267. Gli altri altari siano pochi e, nelle nuove chiese, siano collocati in cappelle, separate in qualche modo dalla navata della chiesa.

V. La suppellettile dell'altare

268. Per rispetto verso la celebrazione del memoriale del Signore e verso il convito nel quale vengono presentati il Corpo ed il Sangue di Cristo, si distenda sopra l'altare almeno una tovaglia, che sia adatta alla struttura dell'altare per la forma, la misura e l'ornamento.

269. I candelieri, richiesti per le singole azioni liturgiche, in segno di venerazione e di celebrazione gioiosa, siano collocati o sopra l'altare, oppure accanto ad esso, tenuta presente la struttura sia dell'altare che del presbiterio, in modo da formare un tutto armonico; e non impediscano ai fedeli di vedere comodamente ciò che si compie o viene collocato sull'altare.

270. Inoltre vi sia sopra l'altare, o accanto ad esso, una croce, ben visibile allo sguardo dell'assemblea riunita.

VI. La sede per il celebrante e per i ministri, ossia il luogo della presidenza

271. La sede del sacerdote celebrante deve mostrare il compito che egli ha di presiedere l'assemblea e di guidare la preghiera. Perciò la collocazione più adatta è quella rivolta al popolo, al fondo del presbiterio, a meno che non vi si oppongano la struttura dell'edificio e altri elementi, ad esempio la troppa distanza che rendesse difficile la comunicazione tra il sacerdote e l'assemblea. Si eviti ogni forma di trono. Le sedi per i ministri, invece, siano collocate in presbiterio nel posto più adatto perché essi possano compiere con facilità il proprio ufficio.

VII. L'ambone, ossia il luogo dal quale viene annunciata la parola di Dio

272. L'importanza della parola di Dio esige che vi sia nella chiesa un luogo adatto dal quale essa venga annunciata, e verso il quale, durante la Liturgia della Parola, spontaneamente si rivolga l'attenzione dei fedeli.

Conviene che tale luogo generalmente sia un ambone fisso e non un semplice leggìo mobile. L'ambone, secondo la struttura di ogni chiesa, deve essere disposto in modo tale che i ministri possano essere comodamente visti e ascoltati dai fedeli.

Dall'ambone si proclamano le letture, il salmo responsoriale e il preconcio pasquale; ivi inoltre si può tenere l'omelia e la preghiera universale o preghiera dei fedeli.

Non conviene però che all'ambone salga il commentatore, il cantore o l'animatore del coro.

VIII. I posti dei fedeli

273. Si curi in modo particolare la collocazione dei posti dei fedeli, perché possano debitamente partecipare, con lo sguardo e con spirito, alle sacre celebrazioni. È bene mettere a loro disposizione banchi e sedie. Si deve però riprovare l'uso di riservare dei posti a persone private.

Le sedie o i banchi si dispongano in modo che i fedeli possano assumere comodamente i diversi atteggiamenti del corpo richiesti dalle diverse parti della celebrazione, e recarsi senza difficoltà a ricevere la santa comunione.

Si abbia cura che i fedeli possano non soltanto vedere, ma anche, con i mezzi tecnici moderni, ascoltare comodamente sia il sacerdote sia gli altri ministri.

IX. Il posto della "schola" e dell'organo o di altri strumenti

274. La *schola cantorum*, tenuto conto della disposizione di ogni chiesa, sia collocata in modo da mettere chiaramente in risalto la sua natura: che essa cioè fa parte dell'assemblea dei fedeli e svolge un suo particolare ufficio; ne sia agevolato il compimento del suo ministero liturgico e sia facilitata a ciascuno dei suoi membri la partecipazione piena alla Messa, cioè la partecipazione sacramentale.

275. L'organo e gli altri strumenti legittimamente ammessi siano collocati in luogo adatto, in modo da poter essere di appoggio sia alla *schola* sia al popolo che canta e, se vengono suonati da soli, possano essere facilmente ascoltati da tutti.

X. Il posto per la custodia della Santissima Eucaristia

276. Si raccomanda vivamente che il luogo in cui si conserva la Santissima Eucaristia sia situato in una cappella adatta alla preghiera privata e alla adorazione dei fedeli. Se poi questo non si può attuare, l'Eucaristia sia collocata in un altare, o anche fuori dell'altare, in un luogo della chiesa molto visibile e debitamente ornato, tenuta presente la struttura di ciascuna chiesa e le legittime consuetudini di ogni luogo.

277. Si custodisca la Santissima Eucaristia in un unico tabernacolo, inamovibile, e solido, non trasparente, e chiuso in modo da evitare il più possibile il pericolo della profanazione.

Pertanto in ogni chiesa normalmente vi sia un solo tabernacolo.

XI. Le immagini esposte alla venerazione dei fedeli

278. Secondo un'antichissima tradizione della Chiesa, nei luoghi sacri legittimamente si esponano alla venerazione dei fedeli le immagini del Signore, della beata Vergine e dei santi.

Si abbia cura tuttavia che il loro numero non sia eccessivo, e che la loro disposizione non distolga l'attenzione dei fedeli dalla celebrazione. Di un medesimo santo poi non si abbia che una sola immagine. In generale, nell'ornamento e nella disposizione della chiesa, per quanto riguarda le immagini si cerchi di favorire la pietà della comunità.

XII. La disposizione generale del luogo sacro

279. L'arredamento della chiesa abbia di mira una nobile semplicità, piuttosto che il fasto. Nella scelta degli elementi per l'arredamento, si curi la verità delle cose e si tenda all'educazione dei fedeli e alla dignità di tutto il luogo sacro.

280. Una conveniente disposizione della chiesa e dei suoi accessori, che rispondano opportunamente alle esigenze del nostro tempo, richiede che non si curino solo le cose più direttamente pertinenti alla celebrazione delle azioni sacre, ma che si preveda anche ciò che contribuisce alla comodità dei fedeli, e che abitualmente si trova nei luoghi di riunione.

Cose necessarie per la celebrazione della Messa

II. Le suppellettili sacre in genere

287. Come per la costruzione di chiese, anche per ogni tipo di suppellettili sacra la Chiesa ammette il genere e lo stile artistico di ogni regione, e accetta quegli adattamenti che corrispondono alle culture e alle tradizioni dei singoli popoli, purché ogni cosa sia adatta all'uso per il quale è destinata.

Anche in questo settore si curi quella nobile semplicità che si accompagna tanto bene con l'arte autentica.

288. Nello scegliere la materia per la suppellettile sacra, oltre a quella tradizionalmente in uso, si possono adoperare anche quelle, che, secondo la mentalità del nostro tempo, sono ritenute nobili, durevoli e che si adattano bene all'uso sacro. In questo settore, il giudizio spetta alla Conferenza Episcopale delle singole regioni.

V. Altra suppellettile destinata all'uso della chiesa

311. Oltre ai vasi sacri e alle vesti liturgiche, per cui viene prescritta una determinata materia, anche l'altra suppellettile, destinata direttamente all'uso liturgico, o in qualunque altro modo ammessa nella chiesa, deve essere degna e rispondere al fine a cui ogni cosa è destinata.

312. Si curi in modo particolare che anche nelle cose di minore importanza le esigenze dell'arte siano opportunamente rispettate, e che una nobile semplicità sia sempre congiunta con la debita pulizia.

Conferenza Episcopale Italiana
Messale Romano, ed. 21983

Precisazioni

14. L'altare (cf *PNMR* n. 262)

L'altare fisso della celebrazione sia unico e rivolto al popolo.

Nel caso di difficili soluzioni artistiche per l'adattamento di particolari chiese e presbiteri, si studi, sempre d'intesa con le competenti Commissioni diocesane, l'opportunità di un altare "mobile" appositamente progettato e definitivo.

Se l'altare retrostante non può essere rimosso o adattato, non si copra la sua mensa con la tovaglia.

Si faccia attenzione a non ridurre l'altare a un supporto di oggetti che nulla hanno a che fare con la liturgia eucaristica. Anche i candelieri e i fiori siano sobri per numero e dimensione e la collocazione non sia tanto ingombrante da sminuire il valore delle suppellettili sacre e dei segni liturgici.

15. La sede per il celebrante e i ministri (cf *PNMR* n. 271)

La sede del celebrante e dei ministri sia in diretta comunicazione con l'assemblea.

16. L'ambone (cf *PNMR* n. 272)

L'ambone o luogo della Parola, sia conveniente per dignità e funzionalità; non sia ridotto a un semplice leggio, né diventi supporto per altri libri all'infuori dell'Evangelario e del Lezionario.

17. Materia per la costruzione dell'altare (cf *PNMR* n. 263), per la preparazione delle suppellettili (cf *PNMR* n. 268), dei vasi sacri (cf *PNMR* n. 294) e delle vesti sacre (cf *PNMR* n. 305)

Si possono usare materiali diversi da quelli usati tradizionalmente, purché convenienti per la qualità e funzionalità all'uso liturgico.

In particolare, per quanto attiene la coppa del calice è da escludere l'impiego di metalli facilmente ossidabili (ad es. alpacca, rame, ottone, ecc.), anche se dorati, da cui, oltre l'alterazione delle sacre specie, possono derivare effetti nocivi.

Nell'impiego dei vari materiali si tengano presenti le indicazioni date in *Principi e norme per l'uso del Messale Romano*, perché rispecchino quella dignitosa e austera bellezza che vi si deve sempre ricercare nelle opere dell'artigianato a servizio del culto.

Pontificale Romano **BODCA 152-162**

Dedicazione di un altare - Premesse

I. Natura e dignità dell'altare

Cristo, altare del suo sacrificio

152. Gli antichi Padri della Chiesa, meditando sulla parola di Dio, non esitarono ad affermare che Cristo fu vittima, sacerdote e altare del suo stesso sacrificio.

La lettera agli Ebrei descrive infatti il Cristo come pontefice sommo e altare vivente del tempio celeste, e l'Apocalisse presenta il nostro Redentore come agnello immolato la cui offerta vien portata, per le mani dell'angelo santo, sull'altare del cielo (cf *Eb* 4,14; 13,10; *Ap* 5,6).

Anche il cristiano è altare spirituale

153. Se vero altare è Cristo, capo e maestro, anche i discepoli, membra del suo corpo, sono altari spirituali, sui quali viene offerto a Dio il sacrificio di una vita santa. Interpretazione, questa, già avvertita dai Padri stessi, per es. da sant'Ignazio d'Antiochia, quando rivolge quella sua mirabile preghiera: "Lasciatemi questo solo: che io sia immolato a Dio, finché l'altare è pronto", o da san Policarpo, allorché raccomanda alle vedove di vivere santamente, perché "sono altare di Dio". A queste espressioni fa eco, accanto ad altre voci, quella di san Gregorio Magno: "Che cos'è l'altare di Dio se non l'anima di coloro che conducono una vita santa?... A buon diritto, quindi, altare di Dio vien chiamato il cuore dei giusti".

Secondo un'altra immagine assai frequente negli scrittori ecclesiastici, i fedeli che si dedicano alla preghiera, che fanno salire a Dio le loro implorazioni e offrono a lui il sacrificio delle loro suppliche, sono essi stessi pietre vive con le quali il Signore Gesù edifica l'altare della Chiesa.

L'altare, mensa del sacrificio e del convito pasquale

154. Cristo Signore, istituendo nel segno di un convito sacrificale il memoriale del sacrificio che stava per offrire al Padre sull'altare della croce, rese sacra la mensa intorno alla quale dovevano radunarsi i fedeli per celebrare la sua Pasqua. L'altare è quindi mensa del sacrificio e del convito; su questa mensa il sacerdote, che rappresenta Cristo Signore, fa ciò che il Signore stesso fece e affidò ai discepoli, perché lo facessero anch'essi in memoria di lui. A tutto questo allude l'Apostolo, quando dice: "Il calice della benedizione che noi benediciamo, non è forse comunione con il sangue di Cristo? E il pane che noi spezziamo, non è forse comunione con il corpo di Cristo? Poiché c'è un solo pane, noi, pur essendo molti, siamo un corpo solo: tutti infatti partecipiamo dell'unico pane" (*I Cor* 10,16-17).

L'altare, segno di Cristo

155. In ogni luogo, quando le circostanze lo esigono, i figli della Chiesa possono celebrare il memoriale di Cristo e appressarsi alla mensa del Signore. Convien però alla dignità del mistero eucaristico che i fedeli costruiscano, come già nei tempi antichi, un altare stabilmente destinato alla celebrazione della cena del Signore.

L'altare cristiano è, per sua stessa natura, ara del sacrificio e mensa del convito pasquale:

- su quell'ara viene perpetuato nel mistero, lungo il corso dei secoli, il sacrificio della croce, fino alla venuta di Cristo;

- a quella mensa si riuniscono i figli della Chiesa, per rendere grazie a Dio e ricevere il corpo e il sangue di Cristo.

L'altare è pertanto, in tutte le chiese, "il centro dell'azione di grazie, che si compie nell'Eucaristia"; a questo centro sono in qualche modo ordinati tutti gli altri riti della Chiesa.

Per il fatto che all'altare si celebra il memoriale del Signore e vien distribuito ai fedeli il suo Corpo e il suo Sangue, gli scrittori ecclesiastici furono indotti a scorgere nell'altare un segno di Cristo stesso; donde la nota affermazione che "l'altare é Cristo".

L'altare, onore dei martiri

156. La dignità dell'altare consiste tutta nel fatto che esso è la mensa del Signore. Non sono dunque i corpi dei martiri che onorano l'altare, ma piuttosto è l'altare che dà prestigio al sepolcro dei martiri. Proprio per onorare i corpi dei martiri e degli altri santi, come per indicare che il sacrificio dei membri trae principio e significato dal sacrificio del Capo, conviene che l'altare venga eretto sui sepolcri dei martiri o che sotto l'altare siano deposte le loro reliquie, in modo che "vengano queste vittime trionfali a prendere il loro posto nel luogo in cui Cristo si offre vittima. Egli però sta sopra l'altare, perché ha patito per tutti; questi, riscattati dalla sua passione, saranno collocati sotto l'altare". Una collocazione che sembra ripresentare in qualche modo la visione spirituale dell'apostolo Giovanni nell'Apocalisse: "Vidi sotto l'altare le anime di coloro che furono immolati a causa della parola di Dio e della testimonianza che gli avevano resa" (*Ap* 6,9). Sebbene infatti tutti i santi vengano chiamati a buon diritto testimoni di Cristo, ha però una forza tutta particolare la testimonianza del sangue e sono proprio le reliquie dei martiri deposte sotto l'altare che esprimono questa testimonianza in tutta la sua interezza.

II. Erezione dell'altare

157. È opportuno che in ogni chiesa ci sia un altare fisso. Negli altri luoghi destinati alle sacre celebrazioni, l'altare può essere fisso o "mobile". Altare fisso è quello che fa corpo con il pavimento sui cui è costruito, ed è, come tale, inamovibile; altare mobile è quello che si può spostare.

158. È bene che nelle nuove chiese venga eretto un solo altare; l'unico altare, presso il quale si riunisce come un solo corpo l'assemblea dei fedeli, è segno dell'unico nostro salvatore, Cristo Gesù, e dell'unica Eucaristia della Chiesa.

Si potrà tuttavia erigere un secondo altare in una cappella possibilmente separata, in qualche modo, dalla navata della chiesa e destinata a ospitare il tabernacolo per la custodia del Santissimo Sacramento; sull'altare di questa cappella si potrà anche celebrare la Messa nei giorni feriali per un gruppo ristretto dei fedeli.

Si dovrà comunque evitare assolutamente la costruzione di più altari al solo scopo di ornamento della chiesa.

159. L'altare si costruisca separato dalla parete, in modo che il sacerdote possa girarvi intorno senza difficoltà e celebrarvi la Messa rivolto verso il popolo; "sia poi collocato in modo da costituire realmente il centro verso il quale spontaneamente converga l'attenzione di tutta l'assemblea".

160. In conformità alla tradizione della Chiesa e al simbolismo biblico dell'altare, la mensa dell'altare fisso deve essere di pietra e precisamente di pietra naturale. A giudizio però delle Conferenze Episcopali, può essere consentito l'uso di un'altra materia, purché sia degna, solida e ben lavorata.

Per gli stipiti invece o per il basamento di sostegno della mensa, è ammessa qualsiasi materia, purché degna e solida.

161. Per sua stessa natura, l'altare è dedicato a Dio soltanto, perché a Dio soltanto viene offerto il sacrificio eucaristico. È questo il senso in cui si deve intendere la consuetudine della Chiesa di dedicare a Dio altari in onore dei santi. Lo esprime assai bene sant'Agostino: "Non ai martiri, ma al Dio dei martiri dedichiamo altari, anche se lo facciamo nelle memorie dei martiri".

È una cosa, questa, da spiegare con chiarezza ai fedeli. Nelle nuove chiese non si devono collocare sull'altare né statue, né immagini di santi. Neanche le reliquie dei santi, esposte alla venerazione dei fedeli, si devono deporre sulla mensa dell'altare.

162. Verrà opportunamente conservata la tradizione della liturgia romana di deporre sotto l'altare reliquie di martiri o di altri santi.

Si tengano però presenti queste norme:

a) Le reliquie siano di grandezza tale da lasciar intendere che si tratta di parti del corpo umano. Si deve quindi evitare la deposizione di reliquie troppo minuscole di uno o più santi.

b) Si usi la massima diligenza nel controllare l'autenticità delle reliquie. È meglio dedicare l'altare senza reliquie, che riporre sotto di esso reliquie di dubbia autenticità.

c) Il cofano delle reliquie non si deve sistemare sull'altare, né inserire nella mensa, ma riporre sotto di essa, tenuta presente la forma dell'altare.

B. NORMATIVA CANONICA

Codice di diritto canonico
cann. 858, 934-940, 964, 1214-1222, 1235-1239

Libro IV - La funzione di santificare della Chiesa

Il Battesimo

Can. 858 - § 1. Ogni chiesa parrocchiale abbia il fonte battesimale, salvo il diritto cumulativo già acquisito da altre chiese.

§ 2. Per comodità dei fedeli, l'Ordinario del luogo, udito il parroco locale, può permettere o disporre che il fonte battesimale si trovi anche in un'altra chiesa o oratorio entro i confini della parrocchia.

Conservazione e venerazione della Santissima Eucaristia

Can. 934 - § 1. La Santissima Eucaristia

1. deve essere conservata nella chiesa cattedrale o a questa equiparata, in ogni chiesa parrocchiale e nella chiesa o oratorio annesso alla casa di un istituto religioso o di una società di vita apostolica;

2. può essere conservata nella cappella privata del Vescovo e, su licenza dell'Ordinario del luogo, nelle altre chiese, oratori o cappelle private.

§ 2. Nei luoghi sacri dove viene conservata la Santissima Eucaristia, vi deve essere sempre chi ne abbia cura e, per quanto possibile, il sacerdote vi celebri la Messa almeno due volte al mese.

Can. 935 - Non è lecito ad alcuno conservare presso di sé la Santissima Eucaristia o portarsela in viaggio, a meno che non vi sia una necessità pastorale urgente e osservate le disposizioni del Vescovo diocesano.

Can. 936 - Nella casa di un istituto religioso o in un'altra pia casa, la Santissima Eucaristia venga conservata soltanto nella chiesa o nell'oratorio principale annesso alla casa; l'Ordinario può tuttavia permettere per una giusta causa che venga conservata in un altro oratorio della medesima casa.

Can. 937 - Se non vi si oppone una grave ragione, la chiesa nella quale viene conservata la Santissima Eucaristia, resti aperta ai fedeli almeno per qualche ora al giorno, affinché possano trattenersi in preghiera dinanzi al Santissimo Sacramento.

Can. 938 - § 1. La Santissima Eucaristia venga custodita abitualmente in un solo tabernacolo della chiesa o dell'oratorio.

§ 2. Il tabernacolo nel quale si custodisce la Santissima Eucaristia sia collocato in una parte della chiesa o dell'oratorio che sia distinta, visibile, ornata decorosamente, adatta alla preghiera.

§ 3. Il tabernacolo nel quale si custodisce abitualmente la Santissima Eucaristia sia inamovibile, costruito con materiale solido non trasparente e chiuso in modo tale che sia evitato il più possibile ogni pericolo di profanazione.

§ 4. Per causa grave è consentito conservare la Santissima Eucaristia, soprattutto durante la notte, in altro luogo più sicuro e decoroso.

§ 5. Chi ha la cura della chiesa o dell'oratorio, provveda che la chiave del tabernacolo, nel quale è conservata la Santissima Eucaristia, sia custodita con la massima diligenza.

Can. 939 - Le ostie consacrate vengano conservate nella pisside o in un piccolo vaso in quantità sufficiente alle necessità dei fedeli e, consumate nel debito modo le precedenti, siano rinnovate con frequenza.

Can. 940 - Davanti al tabernacolo nel quale si custodisce la Santissima Eucaristia, brilli perennemente una speciale lampada, mediante la quale venga indicata e sia onorata la presenza di Cristo.

Sacramento della Penitenza

Can. 964 - § 1. Il luogo proprio per ricevere le confessioni sacramentali è la chiesa o l'oratorio.

§ 2. Relativamente alla sede per le confessioni, le norme vengano stabilite dalla Conferenza Episcopale, garantendo tuttavia che si trovino sempre in un luogo aperto i confessionali, provvisti di una grata fissa tra il penitente e il confessore, cosicché i fedeli che lo desiderano possano liberamente servirsene.

§ 3. Non si ricevano le confessioni fuori del confessionale, se non per giusta causa.

Le chiese

Can. 1214 - Col nome di chiesa si intende un edificio sacro destinato al culto divino, ove i fedeli abbiano il diritto di entrare per esercitare soprattutto tale culto.

Can. 1215 - § 1. Non si costruisca nessuna chiesa senza espresso consenso scritto del Vescovo diocesano.

§ 2. Il Vescovo diocesano non dia tale consenso se, udito il consiglio presbiterale e i rettori delle chiese vicine, non giudica che la nuova chiesa potrà servire al bene delle anime e che non mancheranno i mezzi necessari alla sua costruzione e al culto divino.

§ 3. Anche gli istituti religiosi, quantunque abbiano ricevuto dal Vescovo diocesano il consenso per costruire una nuova casa nella diocesi o nella città, tuttavia devono ottenere la sua licenza prima di edificare la chiesa in un determinato luogo.

Can. 1216 - Nel costruire e nel restaurare le chiese, con il consiglio dei periti si osservino i principi e le norme della liturgia e dell'arte sacra.

Can. 1217 - § 1. Compiuta opportunamente la costruzione, la nuova chiesa sia quanto prima dedicata o almeno benedetta, osservando le leggi della sacra liturgia.

§ 2. Le chiese, particolarmente quelle cattedrali e parrocchiali, siano dedicate con Rito solenne.

Can. 1218 - Ciascuna chiesa abbia il suo titolo, che non può essere cambiato, una volta avvenuta la dedicazione.

Can. 1219 - Nella chiesa legittimamente dedicata o benedetta si possono compiere tutti gli atti del culto divino, salvi i diritti parrocchiali.

Can. 1220 - § 1. Tutti coloro cui spetta, abbiano cura che nella chiesa sia mantenuta quella pulizia e quel decoro che si addice alla casa di Dio, e che sia tenuto lontano da esse tutto ciò che è alieno dalla santità del luogo.

§ 2. Per proteggere i beni sacri e preziosi si adoperino con la cura ordinaria nella manutenzione anche gli opportuni mezzi di sicurezza.

Can. 1221 - L'ingresso in chiesa durante il tempo delle sacre funzioni sia libero e gratuito.

Can. 1222 - § 1. Se una chiesa non può in alcun modo essere adibita al culto divino, né è possibile restaurarla, il Vescovo diocesano può ridurla a uso profano non indecoroso.

§ 2. Quando altre gravi ragioni suggeriscono che una chiesa non sia più adibita al culto divino, il Vescovo diocesano, udito il consiglio presbiterale, può ridurla a uso profano non indecoroso, con il consenso di quanti rivendicano legittimamente diritti su di essa e purché non ne patisca alcun danno il bene delle anime.

Gli altari

Can. 1235 - § 1. L'altare, ossia la mensa sulla quale si celebra il Sacrificio eucaristico, si dice *fisso* se è costruito in modo che sia unito al pavimento e che perciò non possa essere rimosso; si dice *mobile*, invece, se può essere trasportato.

§ 2. È opportuno che in ogni chiesa vi sia l'altare fisso; invece negli altri luoghi destinati alle celebrazioni sacre, l'altare può essere fisso o mobile.

Can. 1236 - § 1. Secondo l'uso tradizionale della Chiesa, la mensa dell'altare fisso sia di pietra e per di più di una pietra naturale intera; tuttavia, a giudizio della Conferenza Episcopale, si può usare anche un'altra materia decorosa e solida. Gli stipiti o base, invero, possono essere fatti di qualsiasi materia.

§ 2. L'altare mobile può essere costruito con qualsiasi materia solida conveniente all'uso liturgico.

Can. 1237 - § 1. Gli altari fissi devono essere dedicati; quelli mobili, invece, dedicati o benedetti secondo i riti prescritti nei libri liturgici.

§ 2. Secondo le norme prescritte nei libri liturgici, si mantenga l'antica tradizione di riporre sotto l'altare fisso le reliquie dei martiri o di altri santi.

Can. 1238 - § 1. L'altare perde la dedicazione o la benedizione a norma del can. 1212.

§ 2. Gli altari, fissi o mobili, non perdono la dedicazione o la benedizione per il fatto che la chiesa o altro luogo sacro siano ridotti a usi profani.

Can. 1239 - § 1. L'altare, sia fisso che mobile, deve essere riservato unicamente al culto divino, escludendo del tutto qualsivoglia uso profano.

§ 2. Sotto l'altare non sia riposto alcun cadavere; altrimenti non è lecito celebrarvi sopra la Messa.

C. NORMATIVA CIVILE

Legge 1° giugno 1939, n. 1089

Art. 8- Quando si tratti di cose appartenenti ad Enti ecclesiastici, il Ministro per l'educazione nazionale, nell'esercizio dei suoi poteri, procederà per quanto riguarda le esigenze del culto, d'accordo con l'autorità ecclesiastica.

Art. 11 - Le cose previste dagli art. 1 e 2, appartenenti alle province, ai comuni, agli enti e istituti riconosciuti, non possono essere demolite, rimosse, modificate o restaurate senza l'autorizzazione del Ministro per l'educazione nazionale.

Le cose medesime non possono essere adibite ad usi non compatibili con il loro carattere storico od artistico, oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione o integrità.

Esse debbono essere fissate al luogo di loro destinazione nel modo indicato dalla soprintendenza competente.

D. NORMATIVA CONCORDATARIA

Accordi di revisione del Concordato Lateranense, 18 febbraio 1984

Art. 12, 1 - La Santa Sede e la Repubblica Italiana, nel rispettivo ordine, collaborano per la tutela del patrimonio storico ed artistico.

Al fine di armonizzare l'applicazione della legge italiana con le esigenze di carattere religioso, gli organi competenti delle due parti concorderanno opportune disposizioni per la salvaguardia, la valorizzazione e il godimento dei beni culturali d'interesse religioso appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche.

La conservazione e la consultazione degli archivi d'interesse storico e delle biblioteche dei medesimi enti e istituzioni saranno favorite e agevolate sulla base di intese tra i competenti organi delle due parti.

INDICE

I TESTI

Normativa liturgica, canonica, civile e concordataria

A.	NORMATIVA LITURGICA	pag.	1
-	Costituzione sulla sacra liturgia <i>Sacrosanctum Concilium</i>	”	1
-	Messale Romano, <i>Principi e norme</i>	”	3
-	C.E.I. <i>Messale Romano</i> ed. 21983, <i>Precisazioni</i>	”	7
-	Pontificale Romano	”	8
B.	NORMATIVA CANONICA	”	11
-	Codice di diritto Canonico, Libro IV	”	11
C.	NORMATIVA CIVILE	”	14
D.	NORMATIVA CONCORDATARIA	”	14